

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MADRESELVA"

Art. 1

È costituita l'associazione culturale senza fine di lucro denominata "Madreselva". L'associazione ha sede in Marsala (TP), Via S. Giovanni Bosco 47.

Art. 2

L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero e apolitico; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ha durata illimitata e finalità socioculturali e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea Straordinaria. Essa si propone di promuovere la cultura argentina ed il tango argentino; l'affermazione dei valori della pace, della solidarietà, dell'antirazzismo; favorire l'integrazione dei popoli, dei disabili, l'istruzione scolastica, la cultura ecologica, i diritti fondamentali di ogni individuo, lo sviluppo sostenibile del territorio, contrastare la dispersione scolastica e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- a) promuovere tutte quelle attività finalizzate a creare aggregazioni ed a concretizzare detti valori;
- b) contribuire ed organizzare turisticamente la località, promuovere e tutelare le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
- c) promuovere l'aggiornamento e l'interesse verso i problemi dell'artigianato locale, dell'agricoltura e del turismo attraverso la cooperazione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli Enti Locali sulla necessità di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) farsi portavoce delle istanze e delle esigenze della cittadinanza;
- e) promuovere ogni mezzo di istruzione, formazione, perfezionamento e divulgazione dei fini statutari, favorendo ed organizzando corsi di ballo, incontri conviviali, portali web, corsi di formazione, conferenze, cineforum, dibattiti, studi, ricerche, tavole rotonde, convegni, pubblicazioni, mostre, gallerie d'arte, recite, seminari, festeggiamenti, fiere, spettacoli pubblici, gite ed escursioni, conferendo anche incarichi di studio, indagine e ricerca ad esperti, ed avvalendosi pure della consulenza e del patrocinio di Enti pubblici e privati, e di istituti universitari e professionali. Per l'attuazione e la realizzazione dei superiori fini l'associazione potrà compiere tutte le operazioni, di qualsivoglia natura e specie, che fossero ritenute necessarie o pertinenti;
- f) organizzare scuole e corsi professionali regionali, nazionali e della Comunità Economica Europea;
- g) offrire consulenza e presentare progetti di sviluppo economico a livello regionale nazionale e internazionale;
- h) organizzare e promuovere, la diffusione ed una corretta fruizione, di mezzi di comunicazione di massa;
- i) promuovere l'integrazione, scolastica e sociale, dei soggetti in situazione di handicap;
- l) promuovere l'orientamento scolastico e qualsiasi altra attività che favorisca il diritto allo studio, la formazione della persona e combatta la dispersione scolastica;
- m) raccogliere ed elaborare dati e notizie in campo locale, nazionale ed internazionale, che possano interessare l'attività socio-economico-culturale;
- n) promuovere assistenza in campo previdenziale, fiscale, socio sanitario e infortunistico;
- o) promuovere attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'associazione;
- p) promuovere attività di socializzazione tra gli associati e con altre realtà del territorio.
- q) promuovere le finalità e l'operato dell'associazione attraverso portali web e carta stampata.
- r) promuovere corsi di ballo tra gli associati e con altre realtà del territorio.
- s) promuovere corsi di formazione per gli associati ed altre realtà del territorio.
- t) promuovere corsi per il recupero dei debiti formativi delle materie scolastiche; la preparazione ai test di ingresso all'università; corsi di calligrafia; corsi di grafologia.

Art. 3

L'associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, partecipando anche alla gestione di società miste pubblico-privato.

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in genere qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinario o straordinaria.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano interessate all'attività dell'Associazione stessa e ne accettano lo statuto. Ciascun socio è obbligato ad osservare lo statuto, i regolamenti e le norme interne, le deliberazioni legalmente prese dall'associazione ed a versare annualmente la quota sociale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 6

Per essere ammessi a socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, precisando: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio completo, cittadinanza e codice fiscale. Ogni socio anche se persona giuridica ha diritto ad un voto. Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercitante la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per espulsione. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o di eventuali regolamenti, si rende moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata tramite lettera al socio interessato. Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Tutti i soci hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 7

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante affissione nell'albo sociale dell'avviso di convocazione, il tutto contenente l'ordine del giorno. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci maggiorenni che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri ed anche da non soci. Ciascun associato però non potrà rappresentare per delega più di un altro socio.

I soci minorenni e coloro che ne rappresentano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la comunicazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritti né di parola, né di voto.

Art. 8

L'assemblea almeno una volta all'anno deve essere convocata per: l'approvazione del bilancio; l'eventuale rinnovo delle cariche sociali; deliberare sugli indirizzi e direttive generali della associazione e su ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno ed a lei demandato per legge o per statuto. L'assemblea deve, inoltre, essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie,

saranno valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali ove non si provveda per acclamazione risulteranno nominati i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verrà eletto il socio più anziano di età. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni.

Art. 9

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nominerà il suo presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e se ritiene opportuno due scrutatori.

Art. 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina il numero, per la durata di quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida successivamente alla prima assemblea.

Art. 11

Ove non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio: fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali; stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; delibera sull'ammissione dei soci; decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi; approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci; stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale; conferisce e revoca procure.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qualvolta lo riterrà utile o ne sarà fatta richiesta da almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso, e comunque almeno due volte all'anno. La convocazione viene fatta con avviso da consegnarsi almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con altri mezzi più celeri, almeno tre giorni prima. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vicepresidente.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli pertanto è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da Banche e da privati, pagamenti qualunque ne sia la causa e l'ammontare, lasciandone liberatoria quietanza e scarico. Nell'assenza del Presidente o per impedimento tutte le mansioni spettano al vicepresidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il

tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 14

Il patrimonio sociale è costituito dagli apporti degli associati, dai contributi ed erogazioni di Enti pubblici e privati, dai proventi di gestioni particolari, nonché da ogni altra e qualsiasi entrata.

Art. 15

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio nel quadro delle finalità non lucrative della associazione.

Art. 16

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore Tecnico e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'associazione. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà comunque devoluto a scopi di pubblica utilità o di beneficenza.